a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 secondo quanto in detto articolo previsto e comunque in misura non inferiore a lire seicentomila annue.

**Art. 4**

L'importo per provvedere al trattamento di assistenza a favore degli iscritti e loro familiari che versano in stato di bisogno, di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è fissato nella misura annua dell'uno per cento delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

**Art. 5**

La misura mensile del contributo non rinnovabile a favore degli avvocati e procuratori non pensionati, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, è fissata in un dodicesimo dell'importo minimo della pensione di vecchiaia, come determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576.

**Art. 6**

Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.

**Art. 7**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

## D.M. 24 DICEMBRE 1988

**Soppressione dei contributi di cui alla tabella B allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319 («marche Cicerone») da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori**

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 14 della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, che prevede, fra l'altro, la possibilità di ridurre o sopprimere entro il 31 dicembre 1988, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, i contributi di cui alla tabella B allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori mediante l'applicazione di apposita marca, denominata «marca Cicerone»;

Esaminata la richiesta motivata di soppressione dei predetti contributi, formulata dal

consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori con delibera n. 131 del 27 febbraio 1988;

Considerato l'andamento finanziario della Cassa;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere i contributi sopraindicati;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1989, i contributi di cui alla tabella B allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono soppressi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## D.M. 25 SETTEMBRE 1990

**Elevazione delle percentuali di cui all'art. 2, primo e quinto comma, e dell'art. 15, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, riguardante la riforma del sistema previdenziale forense**

(G.U. 5 novembre 1990, n. 258)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2, nono comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175;

Visto l'art. 15, commi terzo e quarto, della predetta legge 20 settembre 1980, n. 576;

Esaminata la delibera n. 160/90 del 27 aprile 1990 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa ha proposto l'elevazione da 75 a 100 della percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e l'elevazione da 1,50 a 1,60 della percentuale di cui all'art. 2, primo comma, della stessa legge;

Vista la richiesta formulata dalla Cassa con nota n. 317/P del 14 maggio 1990;

Viste le condizioni tecnico finanziarie della Cassa;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1988 le percentuali di cui all'art. 2, primo e quinto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, sono aumentate, rispettivamente:

da 1,50 a 1,60;
da 1,30 a 1,39;
da 1,15 a 1,23;
da 1 a 1,07.

A decorrere dal 1° gennaio 1991 la percentuale di cui all'art. 15, terzo comma, è elevata dal 75 al 100 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.